

CIRCOLARE n. 35 del 26 marzo 2020

Prot. n. 332 GRG/mr

OGGETTO: Pandemia da Covid 19 - D.L. n. 19/2020 conferma il proseguire della decretazione d'urgenza per l'emanazione di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e modifica il trattamento sanzionatorio in caso di violazione – DM MISE/MEF nuovo elenco attività che possono proseguire

Il Decreto Legge n. 19/2020 non prevede nuove misure restrittive ma disciplina le fonti normative governative e regionali che da ora in avanti potranno intervenire nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto. Segnatamente:

- potranno continuare ad essere emanate misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica restrittive per cittadini e imprese fino al prossimo 31 luglio, a seconda della contingenza sanitaria;
- le misure saranno adottate con uno o più DPCM e potranno attenersi a specifiche parti del territorio nazionale o alla totalità di esso;
- rimane consentito alle Regioni di emanare provvedimenti in ordine ad emergenze c.d. locali ma con limiti più stringenti;
- le violazioni delle disposizioni anti-COVID-19 saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività (da 5 a 30 giorni).

Si coglie l'occasione per informare che è stato pubblicato il DM MISE/MEF recante modifiche dei Codici Ateco di cui all'allegato I del DPCM dello scorso 22 marzo che sostituisce la lista delle attività che possono proseguire anche in questo periodo.

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 79-2020) il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (allegato), recante "*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", le cui disposizioni sono già in vigore dalla data odierna, 26 marzo 2020.

Il Provvedimento era stato annunciato dal Presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa del 24 marzo 2020, sottolineando la necessità di regolamentare in modo più puntuale i rapporti tra le attività del Governo con il Parlamento da un lato e quelle con le Regioni dall'altro, al fine di garantire anche più uniformità nella gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Come anticipato, il provvedimento in commento non introduce direttamente nuove misure restrittive per le persone e le imprese, bensì costituisce (e costituirà) il fondamento normativo per la futura emanazione di specifici provvedimenti d'urgenza simili a quelli già emanati nelle ultime settimane (cfr. da ultimo i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020) alla stregua di quanto era stato previsto con il D.L. n. 6/2020.

In particolare, l'art. 1 prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, potranno (continuare ad) essere adottate diverse misure di contenimento, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. Quest'ultimo, dunque, è da intendere quale termine di ipotizzata conclusione della situazione emergenziale, ma ciò non toglie che le misure restrittive potranno arrestarsi o, quanto meno attenuarsi, già molto prima, a seconda della contingenza sanitaria.

L'art. 1, comma 2, elenca specificatamente le misure che potranno essere adottate, tra cui la possibilità di continuare a:

- limitare la circolazione delle persone, ivi compreso il divieto di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di stato di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- sospendere cerimonie civili e religiose, manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura;
- chiudere discoteche, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse, bingo ecc.
- limitare o sospendere le attività commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di altre attività d'impresa o professionali.

La norma inoltre specifica che il Prefetto potrà imporre lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

Dette misure potranno essere adottate con uno o più DPCM, sentiti, tra gli altri, il Comitato tecnico scientifico (per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente), i Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato, dovrà inoltre riferire ogni 15 giorni alle Camere in ordine alle misure adottate.

In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei DPCM di cui sopra, le misure di contenimento potranno esser adottate dal Ministero della Salute.

Quanto alle misure vigenti alla data odierna, il Decreto Legge in commento dispone che:

- siano fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- continuino ad applicarsi le misure già adottate con i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (su cui cfr. da ultimo circolare Fipe n. 31/2020), per come ancora allo stato vigenti;
- le altre misure ancora vigenti alla data odierna, continuino ad applicarsi fino al prossimo 4 aprile.

Ai sensi dell'art. 3, inoltre, viene riconosciuto alle Regioni il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle comunque individuate all'art. 1, comma 2), in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Tali provvedimenti potranno esser adottati solo nelle more dell'adozione dei DPCM di cui sopra, ed avranno, comunque, efficacia limitata fino a tale momento. Dunque, le Regioni, da questo momento in poi, potranno intervenire solo in caso di inerzia del Governo centrale, con provvedimenti comunque destinati a ripiegare di fronte all'emanazione di un Decreto governativo.

Quanto ai Sindaci, il comma 2 del medesimo articolo prevede che questi non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto previsti per le Regioni.

Occorre poi segnalare le novità concernenti il trattamento sanzionatorio: dalla data odierna (data di entrata in vigore del presente provvedimento) la violazione delle misure di contenimento disposte dalle Autorità governative o dalle Regioni sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Inoltre:

- se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- in caso di violazione delle disposizioni concernenti, tra l'altro, la limitazione, la sospensione o la chiusura di attività imprenditoriali (tra cui imprese commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ecc.) alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento della violazione, l'Autorità procedente, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni (detto periodo sarà scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata);
- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- è previsto espressamente che non trovino più applicazione le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. A tal proposito, si dispone che il nuovo regime (depenalizzato) trovi applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente: in tali casi, le sanzioni amministrative dovranno esser applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Spetta al Prefetto assicurare l'esecuzione delle misure, avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate (previa attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).


Infine, si coglie l'occasione per segnalare, l'avvenuta pubblicazione del [DM 25 marzo 2020](#) del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale reca un nuovo elenco dei Codici Ateco degli esercizi che possono proseguire l'attività, che sostituisce quello previsto nel DPCM dello scorso 22 marzo.

Alle nuove imprese che, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto in oggetto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare quanto necessario alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino al 28 marzo 2020. E' bene sottolineare che **non si segnalano modifiche d'interesse per la categoria rappresentata** (sulle attività di pubblico esercizio che possono restare aperte, si consiglia di consultare [la tabella redatta dalla Federazione](#)).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 34/2020	https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6965-coronavirus-attivita-che-possono-essere-svolte-dpcm-22-marzo-2020.html	D.L. 19/2020; Misure di contenimento; DPCM; sanzione amministrativa; sospensione attività; codici ateco; DM 25 marzo 2020.
Circolare FIPE n. 33/2020	https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf	
Circolare FIPE n. 32/2020		
Circolare FIPE n. 31/2020		
Circolare FIPE n. 30/2020		
Circolare FIPE n. 29/2020		
Circolare FIPE n. 28/2020		
Circolare FIPE n. 27/2020		
Circolare FIPE n. 26/2020		
Circolare FIPE n. 25/2020		
Circolare FIPE n. 24/2020		
Circolare FIPE n. 23/2020		
Circolare FIPE n. 20/2020		
Circolare FIPE n. 19/2020		
Circolare FIPE n. 17/2020		
Circolare FIPE n. 16/2020		
Circolare FIPE n. 14/2020		